

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 209

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39)

Trasmesso alla Presidenza il 27 marzo 2003

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
CAPACITA' E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI E DEI
RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
INTERNI ED ESTERNI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 1 marzo 2002, n.39, legge comunitaria per l'anno 2001, ed in particolare l'articolo 21;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, delle attività produttive e della funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, le parole: "attitudini e capacità adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8 *bis*".

2. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto legislativo n.626, del 1994, e successive modificazioni, le parole: "di attitudini e capacità adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8 *bis*".

3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo n.626, del 1994, e successive modificazioni, le parole: "attitudini e capacità adeguate" sono sostituite dalle seguenti: "le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8 *bis*".

Art. 2

(Inserimento dell'art. 8bis dopo l'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

“Art. 8 bis

(Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni)

1. Le capacità e i requisiti professionali degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per la prevenzione del rischio derivante da agenti fisici, chimici o biologici, sono considerati adeguati i requisiti professionali e le capacità degli addetti di cui al comma 1, acquisite attraverso il conseguimento di laurea o di diplomi di maturità tecnica o professionale nelle materie corrispondenti alla tipologia del rischio in questione. Tali soggetti devono essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia, organizzati dalle Regioni, dalle Università, **dal dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile**, dagli ordini professionali, dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli Organismi Paritetici, anche in collaborazione con l'ISPESL, l'INAIL, l'Istituto Italiano di Medicina Sociale, nonché con istituti di ricerca e formazione specializzati.

3. Per la prevenzione di tutti gli altri rischi, sono considerati adeguati i requisiti professionali e le capacità degli addetti di cui al comma 1 acquisiti attraverso il conseguimento dei titoli di studio previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Tali soggetti devono essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati dai soggetti di cui al comma 2.

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione è necessario possedere una delle lauree o dei diplomi di maturità di cui ai commi 2 o 3 ed essere in possesso di un attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche della comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Tali corsi devono essere organizzati dai soggetti di cui al comma 2.

5. Gli organismi **statali** di formazione pubblici, previsti al comma 2, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Le **amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto**, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.”.

Art. 3
Norma transitoria

1. Le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 2 si intendono acquisiti da coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, l'attività di addetto o di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per almeno due anni.